



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 26 del 28/05/2021

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Commercio e polizia amministrativa

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

**Oggetto: Emergenza COVID-19 - Misure a sostegno dei pubblici esercizi. Deroga al regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e disciplina delle strutture precarie ed amovibili annesse agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'emergenza Covid-19 ha avuto e continua ad avere gravi ripercussioni sul panorama produttivo sia nazionale che locale;

**PRESO ATTO** che tra le attività che più hanno risentito di questa situazione ci sono le imprese esercenti di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti);

**RICHIAMATO** il regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e disciplina delle strutture precarie ed amovibili annesse agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 24/07/2018;

**VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* cosiddetto "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ;

**VISTO** il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* cosiddetto "Decreto Ristori", convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

**VISTO** il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza"*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

da COVID-19 " cosiddetto "Decreto Sostegni", convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

**RITENUTO OPPORTUNO**, per il periodo emergenziale dovuto al COVID-19 e comunque fino al 31 dicembre 2021, derogare al predetto regolamento, al fine di supportare la ripresa degli esercizi pubblici ed assicurare le misure socio-sanitarie del distanziamento quale azione attiva per la prevenzione del contagio;

**RITENUTO OPPORTUNO**, in particolare, in aderenza alle disposizioni del Governo, disporre in via straordinaria per il periodo emergenziale, misure a favore dei pubblici esercizi, in deroga al regolamento predetto, attraverso l'aumento dei limiti di superficie di occupazione di suolo pubblico e lo snellimento delle procedure per il rilascio della concessioni;

**VISTA** la L.R. n. 24 del 20/10/2016;

**VISTA** la Deliberazione G.R. n. 19/49 del 05/12/2019;

**VISTO** il D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTA** la Legge 689/1981;

**VISTO** il D.Lgs n. 285/1992;

**RICHIAMATO** il D.Lgs 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

## **ORDINA**

per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, **per il periodo fino al 31 dicembre 2021**, si applicano in via straordinaria le seguenti misure in deroga al *regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e disciplina delle strutture precarie ed amovibili annesse agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 24/07/2018:

1. i titolari di pubblici esercizi richiedenti nuove concessioni o già in possesso di una concessione temporanea di suolo pubblico, ancorché scaduta, potranno occupare la superficie precedentemente concessa (unicamente per tavolini, sedie, ombrelloni e similari e non *dehors*), previa presentazione di istanza con le modalità indicate al punto 6; potranno altresì richiedere di occupare la superficie fino al doppio di quella già autorizzata e comunque fino ad un incremento massimo del 50% dello spazio autorizzabile come da regolamento comunale, a condizione che siano rispettate le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione; in caso di sovrapposizioni delle occupazioni richieste tra due pubblici esercizi, la superficie autorizzabile verrà equamente ripartita salvo diverso accordo tra gli esercenti;
2. è necessario acquisire il parere da parte del Comando di Polizia locale;
3. la nuova concessione o l'ampliamento potrà estendersi anche sulla porzione di marciapiede di fronte all'accesso di un'altra attività mantenendo comunque una fascia di larghezza non inferiore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

a 2,00 metri dagli accessi e una fascia di rispetto ai lati dell'accesso stesso di almeno 1 metro, acquisendo il consenso del proprietario o gestore, salvo che l'ampliamento si realizzi di fronte a facciate "cieche";

4. la tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche non è dovuta fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 9 ter del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e come modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, anche per le richieste in itinere; saranno inoltre esenti le imposte di bollo e i diritti di segreteria;

5. è fermo il divieto di occupazione di aree di intersezione e di attraversamenti pedonali e ciclabili;

6. le domande di nuove concessioni ovvero di ampliamento di superfici già concesse per l'installazione di strutture amovibili a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere presentate tramite pec all'indirizzo comune@pec.comune.porto-torres.ss.it, con allegata la planimetria quotata della superficie da occupare (o di quella già occupata unitamente alla nuova superficie da richiedere), nella quale sia evidenziato lo stato di fatto dell'area, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, fermate di mezzi pubblici, passaggi pedonali, chiusini per sottoservizi e, comunque, tutti quegli elementi che si rende utili raffigurare per definire l'istanza, e l'eventuale nulla osta per occupazione aree antistanti attività commerciali contigue con l'indicazione della consistenza (mq.); il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza;

7. la presente ordinanza si applica ai soli pubblici esercizi, pertanto non sono consentite nuove concessioni o ampliamenti dell'area pubblica ai locali di vendita al dettaglio e artigianali, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate;

## DEMANDA

Al Comando di Polizia locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

## DISPONE

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Franco Giuseppe Satta;

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio *on-line* ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando di Polizia locale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

## **IL SINDACO**